

REGOLAMENTO DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA C.C. N. 2 DEL 04/03/2013

Capo I°

Disposizioni Generali

Art.1- Disciplina per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel comune di Petralia Soprana è disciplinato dal presente regolamento, nonché dalla L.R. n°18 del 01/03/95 e dalla L.R. n°2 del 08/01/96 , dalla circolare 6 aprile 1996 n. 4754, dall'art. 24 L..R .22/12/1999 n. 28 e dall' art. 70 del D.L. 26/03/2010 n. 59 . Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle normative nazionali vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 2 - Definizione delle aree pubbliche.

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate:

- 1) su aree pubbliche;
- 2) su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Art. 3 -Tipologia del commercio.

Il commercio su aree pubbliche può essere di:

Tipo A : su aree date in concessione per essere utilizzate quotidianamente e per almeno cinque giorni la settimana dagli stessi soggetti, e per la durata di dieci anni.

Tipo B: su aree date in concessione per essere utilizzate un giorno la settimana, e per la durata di dieci anni.

Tipo C : su qualsiasi area, purchè in forma itinerante, e su aree destinate ad ospitare sagre, fiere e mercati, con cadenze mensili, annuali o stagionali, nonché sulle medesime aree di tipo A e B per la durata di dieci anni.

Capo II°

Mercato Settimanale

Art. 4 - Area

L'attività di mercato si svolge in via G.L. Sgadari .

Art. 5 - Svolgimento

1. Il Consiglio Comunale delibera, l'istituzione, il funzionamento ,la soppressione e lo spostamento del mercato di luogo o di data di svolgimento dello stesso. Lo spostamento di luogo del mercato può essere operato solo per motivi di pubblico interesse con provvedimento del Sindaco, l'Amministrazione ne

darà comunicazione mediante pubblici avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima dello spostamento.

In ogni caso restano in vigore le concessioni di posteggio in atto l'attività di mercato si svolge di regola nel giorno di venerdì di ogni settimana escluso i giorni festivi e i giorni 28/29 giugno e 26/27 settembre.

2. Gli operatori economici, regolarmente autorizzati per il montaggio dei rispettivi banchi di vendita potranno accedere nell'area di mercato non prima delle ore 07:00 e fino alle ore 08:00 a.m.. La circolazione di ogni e qualsiasi veicolo a motore nella zona di mercato, destinata al montaggio dei banchi di vendita sarà delimitata da apposita segnaletica.

3. L'attività all'interno del mercato si svolge di regola dalle ore 8.00 alle ore 13.

Art. 6 – Posteggi

1. Il mercato è formato di n° 30 posteggi aventi una superficie di mq. 32 (fronte ml.8 e profondità ml.4 vedi planimetria) così suddivisi:

a) N. 2 per produttori agricoli (di cui 1 prioritariamente assegnato ai produttori proprietari di fondi agricoli che ricadono nel territorio del Comune di Petralia Soprana;

b) N. 6 per settore alimentare;

c) N. 2 per automarket;

d) N. 20 per settore non alimentare

2. I posteggi disponibili presso il mercato settimanale saranno assegnati a seguito di avviso pubblico, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) Ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
- b) Più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi;
- c) Titolari di autorizzazioni di tipo C.

3. I posteggi non occupati entro le ore **08:00** a.m. dai titolari verranno assegnati mediante sorteggio ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

4. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione per motivi giustificati (malattie, gravidanza, , etc.) per un periodo certo indicato dallo stesso operatore che sospende l'attività viene assegnato prioritariamente ai soggetti i titolari dell'autorizzazione di tipo "C" e tra questi a chi abbia il più alto numero di presenze nel mercato.

5. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze, la graduatoria è formata secondo il seguente ordine di priorità:

- a) Anzianità nell'esercizio dell'attività attestato attraverso il registro delle imprese.

Il Comune può autorizzare lo scambio di posteggi tra operatori dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico. Può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile.

Art. 7 - Procedura e Requisiti per il Rilascio dell'Autorizzazione

L'attività di commercio su aree pubbliche per le tipologie A,B,C è subordinato all'autorizzazione rilasciata dal Comune ove si intende esercitare l'attività;

L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o società regolarmente costituite.

Nella domanda, redatta in carta legale e sottoscritta, il richiedente (persona fisica o legale rappresentate) deve dichiarare:

1. Nome, cognome , luogo e data di nascita, residenza e nazionalità, codice fiscale e/o partita Iva, iscrizione Registro Imprese.
2. Il possesso dei requisiti morali di cui all'art.5 del D.lgs 114/98 richiamati dall'art.3 comma 2 della L. R. 28/99.
3. Il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.3 comma 3 L. R. 28/99 (solo settore alimentare).
4. Tipologia e settori merceologici per i quali si intende svolgere l'attività.
5. Requisiti professionali di cui all'art . 71 del D.L. 26 marzo 2010 n. 59 (solo per somministrazione di alimenti e bevande).

Inoltre per il settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande l'autorizzazione è subordinata a S.C.I.A sanitaria dei banchi e/o dei mezzi autorizzati al trasporto e/o alla vendita.

L'autorizzazione è efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitare la vendita ed è rilasciata dal Responsabile del settore competente.

Art.8 -Produttori Agricoli

La qualifica di produttore agricolo è provata dall'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio e dall'attestato, in carta libera, rilasciato dal Sindaco del Comune in cui ricade il fondo destinato alla coltivazione dei prodotti posti in vendita.

I produttori agricoli, previa presentazione SCIA al comune ove risiede l'azienda (nel caso di attività in forma itinerante) o al Comune ove si intende esercitare la vendita (nel caso di vendita non itinerante, in locali aperti al pubblico o su aree pubbliche) possono porre in vendita i prodotti ottenuti dai fondi da loro condotti per coltura o allevamento; nei casi di vendita non in forma itinerante ma su aree pubbliche, potranno esercitare l'attività di vendita esclusivamente nelle zone ad essi riservate che saranno individuate con apposito provvedimento dall'organo preposto.

Art. 9 - Diniego, decadenza,revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione viene negato allorché:
 - a) Non vi siano posteggi disponibili.
2. L'autorizzazione decade:
 - a) Qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazioni dell'avvenuto rilascio;
- 3.L'autorizzazione è revocata:
 - a) Nel caso di decadenza della concessione del posteggio;

Art. 10 - Decadenza, revoca della concessione del posteggio

1. La concessione del posteggio decade:

- a) Qualora l'operatore non utilizzi, senza giustificato motivo il posteggio per un periodo superiore a tre mesi per anno solare (12 settimane). Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, detto periodo è ridotto secondo il rapporto di $\frac{1}{4}$; (3 settimane)
- b) Per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività (es. maggiore occupazione del suolo pubblico, mancato rispetto degli orari e dei termini di chiusura, violazione alle norme dei regolamenti di polizia urbana etc.)

2. La concessione del posteggio è revocata:

- a) Per mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari accertati da parte dell'autorità competente ASP., Polizia Municipale).
- b) per motivi di pubblico interesse. Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse senza oneri per il comune. In caso di eliminazione del posteggio, il comune concede contestualmente altro posteggio di analoga superficie e ubicato in area, per quanto possibile, conforme alla scelta dell'operatore.
- c) Nel caso di inadempienza al pagamento del tributo comunale per l'occupazione del suolo pubblico.

3. Costituisce condizione di concessione del posteggio l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti. Chi non rispetti tale obbligo è punito con la sanzione prevista nel presente regolamento, e in caso di recidiva con la sospensione della concessione per un periodo che va da sette giorni fino a sei mesi.

Art. 11 – Sub ingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per atto fra vivi o mortis causa è disciplinato dalle norme per il commercio a posto fisso.

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa nell'assegnazione del posteggio.

3. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più, a condizione che la cessione comporti il trasferimento del complesso dei beni e del posteggio o dei posteggi per mezzo dei quali ciascuna di esse viene esercitata.

Art. 12 – Orari

L'attività all'interno del mercato si svolge dalle ore **08:00** a.m. alle **13:00**.

Art. 13- Tariffe

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti che sono applicate secondo le modalità in atto.

La tassa di posteggio prevista dai commi precedenti dovrà essere pagata per semestre anticipato mediante versamento in contanti a mani del Servizio di Polizia Municipale o mediante conto corrente postale n° 15759905 intestato alla “Tesoreria comunale di Petralia Soprana”. Per ogni mese di ritardo sarà applicata una mora a norma di legge

Art. 14 - Esposizione delle merci

1. Tutta la merce in vendita dovrà essere esposta in appositi banchi, ad un'altezza non inferiore a metri uno dal piano stradale. Per quanto riguarda, in modo particolare le merci commestibili non lavabili, queste dovranno essere esposte in appositi banchi muniti di vetri protettivi frontali e laterali da collocarsi ai tre lati dei banchi stessi, ad un'altezza non inferiore a centimetri 50 dal piano del banco, in modo tale che i generi esposti vengano adeguatamente protetti dalla polvere e venga impedito alla clientela di toccarli. Inoltre i banchi dovranno essere coperti da idonee tende in qualunque stagione dell'anno per evitare il contatto diretto dei raggi solari o di altri agenti atmosferici con le merci esposte.
2. Tutta la merce esposta in difformità di quanto previsto al comma precedente potrà essere temporaneamente sequestrata dagli organi di Polizia annonaria o sanitaria. Tale merce, successivamente, se non offre garanzia di assoluta commestibilità, dovrà essere avviata alla distruzione.
3. Le merci esposte sui banchi di vendita devono indicare in modo chiaro e visibile l'indicazione del prezzo di vendita ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 15- Gestione e controlli

Il mercato è gestito direttamente dal Comune che per i controlli dei punti vendita si avvarrà della polizia Municipale.

Art. 16 - Itineranti

Durante lo svolgimento del mercato, non è consentita, l'attività di commercio itinerante nel raggio inferiore a **mt.250** dall'area di mercato.

Art. 17 – Pacchi a sorpresa

E' proibita la vendita di merce confezionata in pacchi a sorpresa.

Art. 18 – Riproduzione sonora

E' vietato l'uso dei mezzi di riproduzione sonora e di qualsiasi tipo di amplificazione sonora all'interno del mercato.

Art. 19 – Trasferimento

In caso di istituzione di nuovi mercati decisi dal Consiglio comunale, i nuovi posteggi verranno assegnati sulla base di apposito bando pubblico, da pubblicarsi almeno quattro settimane prima dell'attuazione del provvedimento. L'assegnazione dei posteggi avverrà secondo quanto stabilito dall'art.6 del presente regolamento

In caso di semplice ampliamento del mercato esistente restano in vigore le concessioni in corso tenuto conto da quanto stabilito dal presente regolamento.

In caso di trasferimento temporaneo (massimo tre giornate di mercato) sarà facoltà del Sindaco, così come previsto dall'art.11 della Legge n.18/95, stabilire un criterio merceologico unitario in ottemperanza ad esigenze di tipo sanitario o rispondente a diverse superfici di posteggio.

Art. 20 - Norme in materia di funzionamento

Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale. Al servizio di vigilanza igienico sanitaria provvede L'ASP.

Capo III

Commercio in forma Itinerante

Art.21 -Svolgimento dell'attività itinerante

L'esercizio del commercio itinerante è consentito in tutto il territorio comunale, con esclusione delle zone esplicitamente vietate, a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti; esso è subordinato al possesso dell'autorizzazione tipologia "C" rilasciata dal Comune, così come previsto all'art.8 del presente regolamento, ove si intende svolgere l'attività;

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore fino ad un massimo di un'ora nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno 250 m.

Art. 22– Zone vietate e zone consentite

1. La sosta degli autoveicoli deve essere effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale;
 2. per motivi di pubblico interesse fondati sull'ordine pubblico e per motivi di viabilità lo svolgimento del commercio in forma itinerante è vietato:
 - lungo i tratti di strada ricadenti nelle traverse interne riconosciute come tali della SS.120 e della SS 290 ;
 - nell'area d' intersezione tra la SS.290 e la SP.19;
 - nell'area d'intersezione tra la SS.290 e la strada comunale Cozzo Cullo;
 - nell'area d'intersezione tra la SS.290 e la strada comunale C.da Zorba ;
 - nelle aree vincolate a parcheggio antistante le attività commerciali a sede fissa.
 - nell'area di intersezione tra SS.120 e via Domenico Scarlatti (Strada collegamento Madonnuzza P. Soprana scorciatoia)
 - nel tratto iniziale della strada Giuseppe Collisani (identificata come strada dell'uff. di collocamento) è consentita la vendita a posto fisso (n. 2) negli appositi spazi regolarmente delimitati e segnalati ai soli produttori agricoli previo il rilascio della concessione.
- L'attuazione dei suddetti divieti sarà effettuata secondo le vigenti disposizioni di legge.

Altre eventuali zone potranno essere regolamentate con successivo provvedimento sindacale per motivi di pubblico interesse.

Sarà cura dell'Ufficio di polizia Municipale mettere a disposizione degli interessati, ove prevista, una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate e quelle consentite al commercio itinerante.

Art.23 - Orari di Vendita

L'attività di vendita del commercio itinerante seguirà gli orari del commercio in sede fissa.

Art. 24 – Sub ingresso

Il trasferimento di gestione o in proprietà dell'azienda per atto tra vivi o mortis causa è disciplinato dalle norme per il commercio in sede fissa.

Art.25– Vendite a domicilio

L'autorizzazione per esercitare l'attività di tipo "C" abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dalla legge 18/95 modificata dalla 2/96 ed è rilasciata dal Sindaco del comune ove si intende esercitare la vendita.

Capo IV

Fiera locale o Mercato locale, Fiera dell'usato o del mobile

Art. 26 – Definizione

1. Per "fiera locale" o "mercato locale", "fiera" o "mercato" si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l'attività. Per la disciplina delle stesse si rinvia al capo terzo (disciplina del commercio su aree pubbliche art. 1 comma 2 lettera b legge 18/95 modificata dal 2/96).
2. Per "fiera – mercato" e si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe.

Art. 27 – Aree

1. Le aree per "fiere – mercato" sono di volta in volta individuate dal Sindaco, con apposito provvedimento di istituzione, al momento della realizzazione della manifestazione di che trattasi.

Dette aree sono caratterizzate dalla temporaneità e quindi escluse da previsioni programmatiche.

2. Il Sindaco può stabilire che tali aree in tutto o in parte possano essere utilizzate per la vendita di alcune specializzazioni merceologiche qualora la “fiera – mercato” sia stata istituita per determinati prodotti.

Art. 28 – Procedure di rilascio della concessione

1. Le aree su cui si svolgono “fiere –mercato” sono prioritariamente assegnate ai titolari di autorizzazioni di tipo “C” (itineranti) e fra questi a coloro che hanno il più alto numero di presenze intendendo con ciò il numero delle volte che l’operatore si è presentato nelle stesse “fiere –mercato”, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l’attività. Detto titolo di priorità è attestato dal comune. Ove non possa essere documentato il numero di presenze si darà precedenza a chi abbia maggiore anzianità nell’esercizio dell’attività commerciale attestato attraverso il registro delle imprese. La graduatoria affissa all’albo comunale trenta giorni prima dello svolgimento della “fiera – mercato

2. Il concessionario può utilizzare un solo posteggio nella stessa “fiera –mercato” e per tutti i prodotti oggetto della sua attività.

3. La domanda di autorizzazione è presentata almeno sessanta giorni prima dello svolgimento delle “fiere – mercato”, ed il comune rilascia l’autorizzazione almeno trenta giorni prima dello svolgimento.

L’autorizzazione ha validità solo se accompagnata dalla ricevuta di pagamento della tassa occupazione suolo pubblico.

Art. 29– Validità della concessione

La concessione del posteggio è limitata al giorno o ai giorni di durata della “fiera – mercato” fatta salva la possibilità di assegnazione del posteggio a partire dal pomeriggio del giorno che precede la manifestazione onde consentire agli operatori l’allestimento delle postazioni di vendita.

Art. 30 – Orari

1. La “fiera – mercato” avrà svolgimento negli orari previsti nello stesso provvedimento di istituzione.

2. In occasione delle manifestazioni di cui al presente capo gli operatori al dettaglio, diversi dai commercianti su aree pubbliche, potranno tenere gli esercizi aperti per tutta la durata delle manifestazioni stesse.

Art. 31 – Tassa di concessione

La tassa di posteggio è determinata con le modalità previste dall’apposito regolamento comunale .

Disposizioni Finali

Art.32 Sanzioni

Le violazioni alle norme contenute nel seguente regolamento , salvo costituiscano violazioni sanzionabili con leggi statali o regionali, comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00.

Art.33 Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 34 Entrata in Vigore

Il Presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.